## COMMISSIONE IV

# GIUSTIZIA

X.

# SEDUTA DI MARTEDÌ 26 MAGGIO 1964

### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZAPPA

INDICE	
PA	G.
Comunicazioni del Presidente:	
Presidente	95
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Modifiche alla legge 10 ottobre 1962, n. 1494 (1294)	95
PRESIDENTE 195, 196, 198, 19	9
AMATUCCI, Relatore 196, 197, 19	8
Breganze 196, 197, 19	8
COCCIA	8
GUIDI 197, 19	8
MISASI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia	8
PENNACCHINI	17
Proposte di legge (Discussione e approvazione):  MANCINI GIACOMO e PRINCIPE: Istituzione	
del Tribunale di Paola (259);	
Senatori Salerni ed altri: Istituzione del Tribunale di Paola (Approvata dal Se-	_
nato) (1338) 19	9
Presidente 199, 200, 203, 204, 20	5
Berlinguer Mario 20	_
BREGANZE 201, 20	4
Guidi	2
MARTUSCELLI, Relatore 19	9
MISASI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia 203, 204, 20	5

									PAG.
Palazzolo .									200
PENNACCHINI									200
PRINCIPE									203
TRIPODI									203
Votazione segre	ta	:							
PRESIDENTE	•		٠	٠	٠.		•		206

## La seduta comincia alle 16,50.

ZOBOLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

#### Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Del Castillo, Ruffini e Sartor sono in congedo.

Comunico che per la discussione dei progetti di legge all'ordine del giorno i deputati Fortuna, Re Giuseppina e Romeo sono rispettivamente sostituiti dai deputati Principe, Bernetic Maria e Tripodi.

# Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 10 ottobre 1962, n. 1494 (1294).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1294, riguardante modifiche alla legge 10 ottobre 1962, n. 1494.

Il relatore, deputato Valiante è assente. Prego perciò il collega Amatucci di volerlo sostituire riferendo su questo provvedimento il cui esame, iniziato in una precedente seduta, era stato rinviato in attesa del parere della V Commissione (Bilancio) ora pervenuto in senso favorevole. Non è invece pervenuto il parere della I Commissione.

AMATUCCI, Relatore. Come è già a conoscenza degli onorevoli colleghi, il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, provvide alla unificazione delle varie carriere degli impiegati dello Stato, cioè delle carriere sia direttive, sia esecutive che di concetto, innovando alla precedente legislazione del 1923, modificata nel 1932, per cui gli impiegati dello Stato erano suddivisi in gradi che andavano dal III all'XI. Con il citato decreto del 1957, si provvide al nuovo ordinamento degli impiegati dello Stato, le cui qualifiche sono state rapportate a dei coefficienti che, nonostante i diversi anni trascorsi ormai dalla entrata in vigore della legge, non hanno ancora avuto completa applicazione. Inoltre, secondo la riforma del 1957, lo sviluppo di carriera non avviene soltanto per anzianità, ma anche in base a due altri istituti e cioè, con un esame per merito comparativo, oppure mediante scrutinio.

In base alla legge 10 ottobre 1962, n. 1494, sul riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli istituti di rieducazione dei minorenni, è accaduto che le prime due qualifiche di « educatore aggiunto » e di « educatore » sono state mantenute distinte da quella di primo educatore (terza qualifica), con una dotazione rispettivamente di sessanta e di quaranta unità.

La Corte dei conti, nell'esaminare i vari provvedimenti di promozione di questi impiegati, ha fatto rilevare che la legge n. 1494 è in contrasto con una legge precedente già in vigore e, precisamente, con l'articolo 1 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, recante integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che prevede l'unificazione delle prime tre qualifiche della carriera di concetto e, conseguentemente, la promozione a segretario (e quindi, nella specie, a primo educatore) a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo.

Allo scopo di eliminare questa situazione sfavorevole in cui è venuto a trovarsi il personale dei ruoli organici degli istituti di rieducazione dei minorenni rispetto a tutte le altre categorie del personale della carriera di concetto della Amministrazione dello Stato, è

stata proposta la modificazione della tabella A), annessa alla legge 10 ottobre 1962, n. 1494, sostituendola con quella allegata al disegno di legge oggi al nostro esame, ove è previsto il coefficiente 271 per il primo educatore, il coefficiente 229 per l'educatore, ed il coefficiente 202 per l'educatore aggiunto.

Praticamente, con questo disegno di legge non si vuole far altro che concedere al personale addetto agli istituti di rieducazione le stesse possibilità di promozione, mediante scrutinio e per merito, riconosciute a tutti gli altri impiegati dello Stato. Ritengo che questa sia un'esigenza di giustizia, perciò sono favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio il collega Amatucci che, ancora una volta, ha voluto offrirci la sua collaborazione, e dichiaro aperta la discussione generale.

BREGANZE. Confesso che, agli effetti della comprensione di questa materia dei ruoli, erano più comodi i gradi che non i coefficienti. Capisco che questa mia affermazione farà... orripilare l'animo dei sindacalisti, i quali, giustamente, per altri fini, hanno desiderato i coefficienti; ma, ripeto, la comprensione immediata della posizione nei ruoli, era più facile con i gradi. Non voglio dire, con questo, che auspico un ritorno ai gradi! Lo dico, così, scherzando cordialmente fra di noi. Mi pare, comunque, di capire che, attraverso la proposta di legge, mentre erano stati fissati, nella tabella che va soppressa, 60 posti tra educatori ed educatori aggiunti, e 40 per primi educatori, si vuole, con questa modifica, fare un ruolo unico di 100 unità delle tre qualifiche. Rimane soltanto una piccola cosa che, per la verità, sarebbe stato necessario domandarsi quando, per la prima volta, venne predisposta la tabella e, cioè: come si determina, agli effetti specialmente dei concorsi e delle assunzioni, il numero di coloro che possono entrare in carriera? Essendo state portate ora a tre (prima già a due), le qualifiche di questo tipo per il personale di concetto, quanti sono i posti che verrebbero messi a concorso in caso di vacanze? Evidentemente debbo ritenere che il numero dei posti sia modificabile a seconda che nel complesso di queste qualifiche si rendano posti disponibili. In pratica, potrebbe verificarsi, che ad un certo punto si avesse, nei tre diversi coefficienti, novanta posti su cento disponibili, e si dovessero assumere novanta persone. Naturalmente la mia domanda è profondamente ingenua e parte dalla mia poca conoscenza di questa materia. Ma in me rimane l'interrogativo circa il punto di partenza per l'immissione in carriera. Quali sono le persone che possono ricoprire questa qualifica? Per quanto possibile, chiederei un chiarimento in merito.

Seconda cosa, che si collega ad una preghiera che ho rivolta, in occasione analoga, all'onorevole Sottosegretario. Sarei molto contento se, per una nostra più facile trattazione e discussione di questi temi che, a titolo diverso, di volta in volta sono proposti al nostro esame, sia per i magistrati che per i cancellieri, gli ufficiali giudiziari, ecc., potessimo ricevere dal Ministero uno specchio, dirò così, organico, onde avere esattamente la posizione, in pianta, di tutto il personale, con le qualifiche spettanti, con i coefficienti, ecc., per cui ogni proposta troverebbe in noi, già in partenza, quel sussidio di indispensabile competenza che agevolerebbe l'interpretazione e renderebbe certamente impossibili o inutili certe domande banali come quelle che io sono costretto a fare e per le quali chiedo scusa.

AMATUCCI, Relatore. Praticamente, allo stato, il numero delle persone in organico è di 100 unità. Precisamente: 60 per quanto riguarda le due prime qualifiche, quella di educatore aggiunto e quella di educatore; 40 per quanto riguarda il primo educatore. Quindi sono 100. E 100 ne riporta la nuova tabella, per modo che non vi è variazione nell'ammontare complessivo del personale, perché, se questa variazione vi fosse stata, avrebbe importato un maggiore onere a carico dello Stato e quindi, in base all'articolo 81, tutte le conseguenti formalità stabilite dalla legge.

L'ultima legge, del 1961, che cosa ha previsto? Ha previsto l'unificazione delle tre carriere, per modo che, quando si deve procedere alle promozioni – mentre il decreto originale del 1957 stabiliva procedimenti diversi – lo scrutinio avviene mediante metodo comparativo.

Il desiderio del deputato Breganze, di vedere le cose in termini chiari, semplici, senza quella fraseologia burocratica... sarebbe una cosa magnifica, ma non è possibile.

PENNACCHINI. Mi pare che il disegno di legge governativo, come ha spiegato molto bene il relatore, porti ad eliminare una discrepanza fra la carriera di questo personale addetto agli istituti di rieducazione per minorenni e la carriera, in genere, degli impiegati di concetto dello Stato. Quindi, mi sembra che non si possa che dare il nostro voto favorevole al disegno di legge presentato

dal Governo, in omaggio anche al parere della competente sezione della Corte dei conti che, appunto, ha rilevato questa discrepanza.

Anch'io sono rimasto un po' perplesso in seguito alle giuste osservazioni fatte dal collega Breganze, alle quali il relatore ha risposto.

Vorrei fare soltanto un'altra osservazione, se mi è consentito, proprio per quanto riguarda l'onere finanziario. Se non erro, gli stipendi o retribuzioni dei primi educatori sono diversi da quelli degli educatori aggiunti.

AMATUCCI, Relatore. Si capisce, sono coefficienti diversi.

PENNACCHINI. E allora, se, in base a questa legge, noi diamo la possibilità di arrivare subito al coefficiente 271, cioè al coefficiente di primo educatore, come non rilevare una differenza di onere finanziario?

AMATUCCI, Relatore. Può anche ridursi...

PENNACCHINI. Sì, può anche ridursi, ma può anche aumentare...

AMATUCCI, Relatore. ... perché, per passare, nella carriera di segretario e segretario aggiunto, occorrono quattro anni di effettivo servizio; invece, come primo educatore, occorrono tre anni (o due anni) di effettivo servizio e si procede con lo stesso sistema. Quindi i concorsi si fanno man mano che si verificano le vacanze, per modo che i quaranta posti di primo educatore rimangono fermi. Posso mettere a concorso dieci posti quando si verificano le vacanze ed allora, in questo caso, mi bastano due anni di effettivo servizio e procedere allo scrutinio per merito comparativo.

Sono cento fra tutti e tre i gradi: 60 nei primi due e 40 in quello di primo segretario.

BREGANZE. Signor Presidente, rispettosamente dissento, perché altrimenti lascieremmo un assurdo. Sono cento e, sia pure per progressione...

AMATUCCI, *Relatore*. Sono ammessi allo scrutinio quando si verificano le vacanze nel posto di primo educatore...

PENNACCHINI. Comunque, ritengo, signor Presidente, che si debba ulteriormente approfondire l'argomento.

GUIDI. Vorrei fare una osservazione: il disegno di legge, così com'è presentato, è ermetico, o forse sembra tale ai non iniziati, cioè a noi. La nostra insoddisfazione nasce anche da una insufficiente informazione circa il fondamento, i limiti e l'entità della questione. Vorremmo sapere – per esempio – che cosa pensano di questo provvedimento

le categorie interessate, e vorremmo dei dati precisi, per poter meglio inquadrare e capire l'essenza di questa materia tanto interessante, anche se - per il momento - ci troviamo di fronte ad una leggina modesta ed innocente, che non può certo destare preoccupazioni. Vorremmo saper anche che cosa ne pensano le organizzazioni sindacali delle categorie interessate, qual'è il loro atteggiamento, e se vi sono state delle sollecitazioni in proposito. Desidereremmo, inoltre, che ci fosse concesso un po' più di tempo per approfondire - appunto - la conoscenza del problema, dal momento che la nostra Commissione, sin'ora, non si è certo impegnata molto in questo campo. Siamo, perciò, del parere che, in se stessa, la legge sia semplice però gradiremmo avere un po' di tempo a nostra disposizione per poterci informare o, quanto meno, saremmo grati al Sottosegretario, se si compiacesse di darci le informazioni che noi desideriamo.

AMATUCCI, *Relatore*. Dal momento che si tratta di personale dipendente dallo Stato, possiamo procedere anche se non si è pronunciata la I Commissione, investita di un parere vincolante?

PRESIDENTE. La V Commissione – come ho detto – ha già deliberato parere favorevole. La I Commissione, invece, non ha ancora espresso il suo parere, ma ormai sono trascorsi gli otto giorni previsti dal regolamento, e perciò si deve intendere che non abbia voluto avvalersi di detta facoltà.

MISASI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Non credo di essere in grado, ora, di poter rispondere alle richieste del deputato Guidi. Dirò, soltanto, che ritengo necessaria l'approvazione di questo disegno di legge per un'esigenza di giustizia, non solo nei riguardi delle categorie interessate ma, anche perché, la legge del 1962 è palesemente contraria ad una legge precedente e vigente, il che è inammissibile. Questo è un fatto oggettivo evidente, sul quale credo vi sia l'accordo di tutti. A parte queste considerazioni, non sono in grado di dirvi se ci siano state o meno pressioni da parte degli interessati. Dico soltanto che - rispetto alla legge - la sperequazione è palese.

COCCIA. Dal momento che il sottosegretario ha parlato di sperequazione, gradirei conoscere le retribuzioni corrispondenti ai singoli coefficienti. Rendendo infatti note tutte le discrepanze, potremo fare un lavoro migliore anche nei confronti della economia generale del problema.

BREGANZE. Ancora, mi siano concesse, due osservazioni puramente formali. La prima è che la rubricazione del disegno di legge reca semplicemente « Modifiche alla legge 10 ottobre 1962, n. 1494 ». Penso che il titolo dovrebbe essere completato con l'indicazione dell'oggetto della modifica, per rendere possibile una più immediata comprensione dell'argomento. La seconda osservazione si riferisce al titolo della nuova tabella A, allegata al disegno di legge. Esso è così formulato « Organico del personale del ruolo di rieducazione ». Si tratta di un errore di scrittura, oppure si è voluto innovare rispetto alla dizione adottata nella legge che parla di « organico del ruolo »? Penso che si tratti di un errore che potrà essere corretto, magari in sede di coordinamento, per non creare ulteriori difficoltà. E chiedo scusa se mi sono attardato a sottolineare queste cose di carattere secondario.

PRESIDENTE. La richiesta di un breve rinvio è fondata, perché penso che sia sempre utile procedere con la maggior sicurezza possibile. D'altro canto, anche qui, come in altri casi, la Presidenza s'impegna a porre all'ordine del giorno della Commissione il disegno di legge fra dieci o quindici giorni, al massimo. Penso, perciò, di dover aderire a questa richiesta che ci consente un approfondimento per meglio chiarire la materia al nostro esame.

MISASI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Vorrei conoscere esattamente che cosa si intende conoscere.

GUIDI. Il Presidente ha riassunto il nostro stato d'animo. A dire il vero, certi significati a noi sfuggono, come per esempio il valore di questi coefficienti. Cosa significano? Non siamo dei sindacalisti e, quindi, vorremmo saperlo. Vorremmo, poi, conoscere anche l'atteggiamento degli interessati: hanno chiesto di più, sono appagati? Qualcosa sulle qualifiche; poi, qualche altro elemento circa la congruità dell'organico. Ho l'impressione può essere l'impressione di chi non conosce a fondo il problema - che il numero sia assai ristretto rispetto ai problemi che, indubbiamente, esistono nel campo della rieducazione. Vorremmo anche conoscere il pensiero del Governo sull'argomento.

PRESIDENTE. Pregherei, ora, il deputato Breganze di precisare i suoi quesiti.

BREGANZE. A parte i rilievi di carattere puramente formale di cui ho parlato prima, non ho ben capito, attraverso queste dizioni di primo educatore, educatore ed educatore aggiunto, quali siano o possano essere, indi-

vidualmente, le persone facenti capo ciascuna a queste tre categorie. In modo particolare, per l'ingresso in carriera, quanti siano i posti disponibili.

Può darsi, come diceva il collega Amatucci, che siano pochi, fluidi, e può darsi che non ce ne sia nemmeno uno, come può darsi che a un certo punto ce ne siano cento. Tutto questo non mi pare molto razionale. Mi parrebbe logico che, almeno il primo scrutinio della carriera avesse un plafond minimo per l'ingresso. Chiedo, dunque, se questo è previsto o, viceversa, se vi è qualche altra ragione per non essere previsto.

PRESIDENTE. La richiesta per un più approfondito e completo esame della materia è accolta. Rinvio, pertanto, ad una prossima seduta il seguito della discussione.

Discussione delle proposte di legge Mancini Giacomo e Principe: Istituzione del tribunale di Paola (259); senatori Salerni ed altri: Istituzione del tribunale di Paola (Approvata dal Senato) (1338).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Mancini Giacomo e Principe, riguardante l'istituzione del tribunale di Paola, e dei senatori Salerni, Militerni, Conti, Zaccari, Caroli, Berlinguer, Focaccia, Cornaggia Medici, Pajetta, Noè, Cingolani, Zannini, De Luca Angelo, Azara, Grava, Jannuzzi e Moneti, riguardante la istituzione del tribunale di Paola. Quest'ultima proposta è già stata approvata dal Senato nella seduta del 24 aprile del 1964.

Prego il relatore, onorevole Martuscelli, di ripetere la sua relazione già svolta in sede referente, perché i due provvedimenti sono stati trasferiti in sede legislativa a seguito di specifica richiesta della nostra Commissione. Prima che il relatore svolga la sua relazione desidero far presente che mi è pervenuta una comunicazione del Presidente in cui si suggerisce che, nell'articolo 2 della proposta di legge n. 1338, del senatore Salerni, le parole: «è delegato», siano sostituite con le altre: « è autorizzato ». Prego pertanto il relatore, in sede di articoli, di far proprio, come emendamento, tale suggerimento, evidentemente rivolto ad evitare equivoci in materia di delega legislativa.

MARTUSCELLI, *Relatore*. Le proposte che formano oggetto del nostro esame sono due: una approvata dal Senato della Repubblica, di iniziativa dei senatori Salerni e altri,

e l'altra di iniziativa dei deputati Mancini Giacomo e Principe. Il deputato Principe la volta passata, diceva di voler rinunciare alla sua proposta di legge, ritenendola assorbita da quella pervenuta dal Senato. In effetti, le proposte sono identiche, salvo il contenuto dell'articolo 2 della proposta Salerni ed altri, che manca nella proposta Mancini Giacomo e Principe.

La proposta n. 1338 è stata già approvata dal Senato, dopo una assai breve discussione in Assemblea; il relatore si è rimesso alla relazione scritta; il Presidente ha dichiarato aperta la discussione generale, ma nessun senatore è intervenuto; il Ministro di grazia e giustizia si è associato al relatore; il relatore non ha fatto altro che ringraziare e la proposta è stata approvata.

Ricordavo, la volta precedente, che anche se la legge n. 1443 del 1956 non è più in vigore, noi possiamo ritenere ancora validi i criteri che in essa furono adottati, al fine di procedere alle opportune modifiche di circoscrizioni giudiziarie. I criteri erano: esigenza della popolazione interessata in relazione alla facilità delle comunicazioni, e volume del lavoro giudiziario di ciascun ufficio.

L'istituzione del tribunale di Paola pare risponda in pieno ai criteri indicati nella legge che ho richiamato, criteri che sovraintendono alla modifica di circoscrizioni giudiziarie.

La relazione della II Commissione permanente del Senato per l'Assemblea sottolineava l'importanza della città di Paola. Ma, a parte ogni considerazione sull'importanza della città in se presa, il punto veramente fondamentale, in questo caso, è che i testimoni che non risiedono a Paola, non possono recarsi al competente tribunale della circoscrizione di Cosenza e rientrare in sede in una sola giornata. I mezzi ferroviari, infatti, richiedono non meno di cinque ore di viaggio. Questa situazione non trova riscontro neppure in quella analoga Salerno-Napoli, dove la distanza tra le due città si copre in un'ora.

La volta passata, alcuni colleghi proponevano l'abbinamento – a questa proposta di legge – di altre che riguardavano l'istituzione di altri uffici giudiziari, e mi facevano presente che approvare questa proposta di legge significava rimettere in discussione tutto il problema. Noi, invece, intendiamo esaminare volta per volta le singole richieste, perché sono tutte l'una diversa dall'altra e ognuna di esse presenta elementi e punti di differenziazione.

Qualora, in futuro, ci trovassimo a discutere casi simili, noi li esamineremo con assoluta obiettività, superando quello attaccamento di campanile che, purtroppo, non è estraneo ad alcuni colleghi. Siamo pronti a sopportare le proteste di cittadini e di categorie della nostra provincia pur di fare gli interessi del Paese.

Vi leggo il telegramma pervenutomi dai magistrati calabresi, a firma del Presidente Cesare Gabriele: « Foro Cosenza mortificato et offeso iter seguito progetto di legge tribunale Paola affrettatamente approvato Senato et presentato codesta Commissione et rifiuto Ministro guardasigilli addirittura ricevere rappresentanti questa Curia affidasi saggezza codesta autorevole Commissione affinché alti funzionari competenti Ministero inviati in loco ampio dibattito in Aula necessario controllo spesa verifica autorevoli pareri magistrati calabresi tutti contrari istituzione tribunale Paola precedano democraticamente responsabile decisione Parlamento osseguii. Presidente Cesare Gabriele ».

Dico, innanzitutto, che i magistrati calabresi sono stati contrari all'istituzione del tribunale di Paola; comunque, chiedono delle consultazioni e protestano contro il Ministro. Dall'altra parte si afferma la incostituzionalità di questa pressione in quanto si vuole vincolare il Parlamento. Ad ogni modo riteniamo che, a parte il tono di questo telegramma, il parere contrario degli avvocati sia superato da quello di organi più rappresentativi quali il Consiglio provinciale, il Consiglio comunale di Cosenza, dove sono rappresentati i vari partiti: e questi organismi sono tutti favorevoli alla istituzione del tribunale a Paola. Quindi, per queste ragioni, esprimo parere favorevole all'approvazione della proposta di legge in esame.

Dobbiamo, ora, esaminare brevemente il suggerimento della Presidenza della Camera di modificare la formula dell'articolo 2 della proposta di legge del senatore Salerni, usando la parola « autorizzazione » invece di « delega » Poiché si deve guardare alla sostanza della norma e non alla forma letterale, accolgo l'invito del Presidente e presento un emendamento per sostituire le parole: « Il Governo è delegato », con le parole: « Il Governo è autorizzato ». Nella fattispecie, infatti, non si tratta di una delega in senso proprio, ma semplicemente di un conferimento di funzioni amministrative che rientrano nella normale potestà regolamentare dell'esecutivo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PALAZZOLO. L'ultima volta mi dichiarai favorevole al... chiamiamolo stralcio di questo tribunale, perché il Senato l'aveva approvato all'unanimità e non c'era ragione di aspettare altre proposte di legge. Per quanto riguarda il merito, visto che il relatore ha parlato di campanile, io ho sentito le due campane. Tutti gli avvocati di Cosenza si sono fatti vivi ed ognuno ha esposto le proprie ragioni. Mi sono convinto che non sono tecniche; in genere sono umane, ma non legislative. Di conseguenza penso che si debba approvare la proposta di legge.

PENNACCHINI. Anch'io sono favorevole all'istituzione del tribunale a Paola, per le ragioni addotte dal relatore, il quale, molto opportunamente, ha messo l'accento sulle circostanze obiettive che consigliano questa istituzione, soprattutto in ordine alle difficoltà per parecchi centri, oggi gravitanti su Cosenza, di raggiungere questa sede e, quindi, sulla possibilità di conseguire il fine che si propone il provvedimento: una maggiore celerità e prontezza nell'ottenere giustizia in loco.

Vorrei, soltanto, pregare la Commissione di soffermarsi un momento sulle giuste osservazioni del collega Martuscelli, soprattutto in ordine alle numerose proposte di legge di modifica delle circoscrizioni giudiziarie, alle quali, forse, dopo l'approvazione di questa relativa al tribunale in Paola, altre se ne aggiungeranno. Ha detto il collega Martuscelli che la Commissione è pronta ad esaminare tutte le proposte, con senso di profonda obiettività e senza indulgere a considerazioni di natura campanilistica o d'altro genere.

È proprio questo il criterio che auspico sia seguito nella trattazione delle future proposte di legge. Non dimentichiamo che la materia è estremamente ardente. Camminiamo sui carboni accesi, per quanto riguarda questi problemi. E l'obiettività non sempre sarà ritenuta tale da coloro che sono direttamente interessati ai vari provvedimenti. Ora, a me interesserebbe che anche il Governo ci desse qualche assicurazione per quanto riguarda questa linea di condotta circa le proposte pendenti e quelle che saranno presentate. Capisco che il Governo non si può impegnare globalmente, date le diversità esistenti da caso a caso, da situazione a situazione. Però, sentir ribadita, da parte del Governo, questa affermazione che tutte le proposte saranno esaminate con altrettanta obiettività e con altrettanto accurato ed approfondito studio delle circostanze che militano a favore della istituzione di nuovi tribunali o di nuove sezioni staccate di corti d'appello, ecc. – mi pare cosa estremamente importante.

Non vorrei che l'approvazione della proposta di legge in merito al tribunale di Paola, diventasse un precedente tale da trasformarsi in un bersaglio di accuse da parte delle città che si trovano più o meno in simili condizioni e le cui richieste non potranno essere accolte. D'altra parte, anche per noi commissari, la creazione del tribunale in Paola non deve costituire un precedente da seguire alla cieca, senza prima vagliare accuratamente ogni singola richiesta.

Le nostre intenzioni sono soltanto queste: sottolineare quanto ha detto il relatore, ed ottenere per l'esame delle future proposte, un *iter* legislativo tale che possa non scontentare coloro che attendono in analoghe condizioni identici provvedimenti.

BERLINGUER MARIO. Due brevi considerazioni: ho l'impressione che ci si sia lasciati un po' influenzare dal fatto che questa proposta di legge è stata approvata, al Senato, alla unanimità, e che quindi non conviene accantonarla dato l'iter già percorso.

Riguardo alle proposte di legge di contenuto analogo, giacenti presso la nostra Commissione, converrebbe esaminarle come abbiamo fatto nella passata legislatura, perché possono anche esserci – e ci sono – dei caratteri comuni che è bene considerare.

Un'altra considerazione brevissima, e forse di carattere personale; sono convinto che quest'esigenza per il tribunale a Paola esista veramente, e non solo perché - come diceva il deputato Martuscelli - organismi provinciali che non sono avvocati né magistrati che hanno sempre interesse ad una certa sede - si sono espressi in favore dell'istituzione di questa nuova sede di tribunale a Paola, ma per me, e forse per molti altri colleghi, una notevole garanzia è costituita dal fatto che la proposta di legge n. 259, reca la firma non solo del collega Principe, ma anche del deputato Mancini Giacomo. Sappiamo bene chi ha ispirato al collega Mancini Giacomo - il quale ha tutta la nostra fiducia e stima a firmare questa proposta di legge: suo padre, un grandissimo avvocato di Cosenza, che noi tutti ricordiamo.

Concludo dicendo che, per i motivi accennati, sono favorevole all'approvazione della proposta di legge n. 1338.

BREGANZE. Concordo sulla opportunità di dare voto favorevole a questo provvedimento, che ha già superato il vaglio del Senato, e che ora si presenta a noi in seconda

lettura. D'altra parte il relatore ha fatto anche riferimento ai criteri informatori della legge del 1956, in base ai quali l'istituzione di una nuova sede di tribunale nella città di Paola è perfettamente regolare. Quindi, da parte mia, nessuna opposizione a che questa proposta diventi legge dello Stato.

Traggo, tuttavia, argomento dalle parole del relatore, e dalle osservazioni dei deputati Pennacchini e Berlinguer Mario, per toccare l'annoso problema degli uffici giudiziari. Stiamo, infatti, assistendo ad una proliferazione vivace di proposte e le richieste non si limitano alle preture, ma si riferiscono anche ai tribunali e alle corti d'appello. Nella passata legislatura, è stata, persino, proposta l'istituzione di una sezione staccata della Corte di cassazione. Pur rendendomi conto della esigenza, per tutti, che la suprema Corte sia vicina ai cittadini, vedo con una certa preoccupazione tutte queste richieste di nuove sedi giudiziarie. Sappiamo tutti, per ogni singola sede giudiziaria, quale insieme di organici sia necessario, in base all'ordinamento italiano. Basterebbe, quando si istituisce un nuovo tribunale, assegnarvi tre magistrati per formare il collegio, e per una nuova pretura sarebbe sufficiente un titolare dell'ufficio. Ma è noto che, poi, al seguito di questi indispensabili magistrati, vengono una sequela di cancellieri e di aiutanti. Tutte queste richieste destano, perciò, in me notevoli preoccupazioni, in quanto sono proposte molto estese anche in relazione al grado di giurisdizione che si invoca. Non dimentichiamo che alcune proposte riguardano, addirittura, sezioni distaccate di corti d'appello e, persino, una sezione distaccata della Corte di cassazione. Sono, tuttavia, sostenitore dei bisogni nuovi che si vanno via via creando, e non posso dimenticare il caso di Rimini, verificatosi nella passata legislatura.

La mia preghiera conseguenziale è questa: che, quando noi riterremo di poter prendere in esame altri casi, non lo si faccia caso per caso, ma si affronti globalmente l'esame delle varie situazioni – se così può dirsi molto impropriamente - per categorie di uffici: tutte le preture, tutti i tribunali, tutte le sezioni di corte d'appello, ecc., in quanto, così, non sarà soltanto l'obiettivo configurarsi di critiche o rilievi ma anche la comparativa urgenza dei problemi a sollecitarci, prima o dopo, il voto favorevole o meno alle singole proposte di legge. Questa è la richiesta che mi permetto di sostenere anche perché, d'altra parte, permetterebbe all'opinione pubblica di avere miglior coscienza del problema, attraverso un

esame comparativo dei vari casi, dando in tal modo, la riprova della validità di certe scelte e di certe decisioni.

Il collega Martuscelli ha fatto, poi, con specifico riferimento a questa articolazione, una proposta formale, e cioè che, all'articolo 2, la parola « delegato » sia mutata in « autorizzato ».

Credo anch'io che, tecnicamente, sia senz'altro più precisa. Non si tratta nel caso specifico di una delega propria. Per la verità, anche in molti altri provvedimenti, si è usato impropriamente il termine delega ma, forse, per una consuetudine. Basta vedere quante volte il Governo è delegato ad emanare provvedimenti di esecuzione, mentre è pacifico che non si tratta di delega, ma di semplice autorizzazione. Probabilmente anche qui il termine delega è stato usato non in senso strettamente tecnico, ma in senso usuale. In pratica, con questo chiarimento e con quelli più autorevoli del relatore, forse si potrebbe anche evitare un rinvio della proposta di legge al Senato. Tuttavia, poiché è buona cosa che le leggi siano formulate con espressioni tecnicamente appropriate, poiché è positivo e tendenzialmente preferibile l'emendamento, chiedo al Presidente che, se il provvedimento deve essere rinviato al Senato per questo motivo, si modifichi, pure, un'altra cosa. Mi pare che non sia letterariamente e concettualmente esatto dire, come è scritto nell'articolo 1: « È istituita in Paola la sede del tribunale... ». Parrebbe che fosse, quella di Paola, l'unica sede di tribunale! Non mi sembra esatta un tale espressione. Sarebbe più giusto dire: «È istituita in Paola una sede di tribunale ».

Un'altra cosa, ancora più formale. Non trovo esatta, anche se gli orari ferroviari la recano, questa formula: Aiello C., Belvedere M., Guardia P., che può essere usata benissimo per gli scali ferroviari, per esempio Firenze S.M.N., o in altri casi analoghi: siccome questo nostro testo non è un orario ferroviario, ma un testo di legge, ritengo che dovrebbe essere impiegata qualche lettera in più, per integrare correttamente i nomi dei paesi. Queste mie osservazioni le pongo come estrema subordinata, ma sono importanti, se vogliamo fare, oltre al resto, anche un testo polito. Pregherei che anche queste mie osservazioni, che ho fatto ex abundantia cordis, scusandomi per la pignoleria, che per me è ormai consolidata, potessero essere... consolidate e, se del caso, accolte.

GUIDI. Su questa proposta di legge abbiamo già espresso il nostro assenso, che si

fonda sulle ragioni oggettive illustrate dal relatore. Inoltre sono state fatte alcune considerazioni dal punto di vista formale. Riconosciamo che, all'articolo 2, il termine più giusto non è quello « delegato ». Riteniamo, però, che non si possa equivocare, inquantoché una delega, nel senso stretto e tecnico della parola, si esprime solo quando si indicano anche i criteri. A un certo momento, non vorrei che, nella ricerca del meglio, noi rischiassimo di perdere del tempo ritardando l'iter di questa legge, che potrebbe, invece, diventare subito operante. La seconda osservazione che viene fatta circa la frase di cui all'articolo 1: «È istituita in Paola la sede del tribunale... », mi sembra superflua. Appare abbastanza chiaro il senso della frase, cioè, secondo un'interpretazione logica, si vuole istituire a Paola una sede di tribunale, non la sede dei tribunali di tutta la Repubblica.

Mi pare, anzi, che questa espressione abbia maggior pregio rispetto all'altra.

Ad ogni modo, si tratta di vedere se valga la pena, ad un certo momento, per amore di queste precisazioni formali, far ripercorrere l'iter alla proposta di legge. Penso, invece, che valga la pena di approvare la proposta di legge al più presto. Certo, la questione del tribunale di Paola ha sollevato un tema di notevole interesse, come è quello della creazione di altri uffici periferici della giustizia: un tema che, poi, si è andato estendendo, da parte di numerosi colleghi, i quali hanno posto in discussione un po' tutta la questione dell'ordinamento giudiziario e delle sue strutture. È un fatto che, oggi, si discute di tutto il tessuto organizzativo della giustizia italiana. Il deputato Leone Giovanni, recentemente, poneva il problema della Cassazione regionale: problema da valutare con attenzione.

Premetto che sono assai lontano dalla visione che il deputato Leone Giovanni ha dei problemi della giustizia, e forse sono altrettanto distante rispetto alla visione di altri colleghi di questa Commissione; riconosco, però, che il problema ha una sua validità, soprattutto se è inquadrato in un discorso più ampio e più generale: ristrutturazione della Cassazione. Questo istituto è ormai un vecchio organismo collegato ad un certo tipo di visione dello Stato. La Cassazione subì alcune evoluzioni (ricordiamo il 9 dicembre del 1790 in Francia), ma anche alcune involuzioni, in seguito alla legislazione napoleonica, assai distante dalla visione che si ebbe in quel celebre dicembre. Crediamo che il problema vada rivisto alla luce dei principi costituzio-

nali e non sia quindi soltanto un problema di dislocazione territoriale. Si tratta, veramente, di un ampio e grosso discorso che deve condizionare un po' tutto quanto riguarda l'ordinamento giudiziario. E, poi, quello delle sedi delle corti d'appello, che viene posto da vari colleghi, con proposte che hanno una loro validità e denunciano l'esistenza di questo grosso problema. Ecco, perché, l'ufficio di presidenza della nostra Commissione si è posto il problema di valutare la questione, ritenendo che il discorso vada inquadrato in quello dell'ordinamento generale della giustizia.

Per questi motivi chiediamo al Governo un esame ampio, approfondito, costruttivo, non un rinvio. Anche qui sentiamo, veramente, che qualsiasi riluttanza a prendere una posizione è nociva, perché ci fa trovare di fronte ad una serie di problemi distaccati, ognuno dei quali ha una propria validità. Mentre, viceversa, potrebbero essere risolti nell'ambito di una visione più ampia e soprattutto organica.

Vi è il problema delle preture che credo non possa essere taciuto. Ne parlammo in sede di bilancio; ne parliamo attraverso iniziative legislative. Ma, insomma, è tutta la struttura organizzativa della giustizia che richiede un esame approfondito. Ecco, perché, chiediamo una discussione, ma che sia informata, diretta e sostenuta da una visione più generale circa le linee di sviluppo e di modifica e di riforma dell'ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. Vi sono altre dichiarazioni?

TRIPODI. In sostituzione del collega Galdo, esprimo l'illimitato consenso del gruppo del movimento sociale alla istituzione di una sede di tribunale nella città di Paola. Siamo convinti della necessità di approvare questo provvedimento, per venire incontro ad un antico desiderio della popolazione.

PRINCIPE. Sono in grado di comunicare alla nostra Commissione che la V Commissione (Bilancio) ha espresso, in questo momento, parere favorevole alla proposta di legge dei senatori Salerni ed altri.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Principe, ma è necessario che noi attendiamo l'arrivo della comunicazione scritta del parere, anche se ella ce lo ha fatto gentilmente conoscere in anticipo.

Approfitto dei pochi minuti che dovranno ancora passare prima dell'arrivo del parere, per precisare alcuni punti.

Molti colleghi hanno sottolineato l'esistenza di situazioni analoghe a quella della città di Paola, comprese in varie proposte di legge che sono assegnate alla nostra Commissione. Soltanto nell'intervento del deputato Guidi ho trovato un accenno a quanto abbiamo discusso questa mattina in sede di ufficio di Presidenza. Infatti stamani si è riunito il Consiglio di Presidenza e, in linea di massima, ci siamo trovati d'accordo per valutare la complessità della situazione, riconoscendo che i provvedimenti devono venire esaminati globalmente. Soprattutto bisogna tener conto del fatto che è stata istituita la commissione per la riforma dell'ordinamento giudiziario: il 12 giugno essa si riunirà per la prima volta e concluderà i propri lavori entro il 30 luglio 1965.

Su tutte queste proposte di legge è stato chiesto il parere della V Commissione Bilancio. Per tutte è relatore il deputato Valiante, appunto perché – anche da quel punto di vista – sia garantita una certa organica continuità. Tra le altre richieste, ne abbiamo tre per l'istituzione di corti d'appello, e due per corti d'assise distaccate, oltre quelle relative a nuovi tribunali e nuove preture.

Stamani, in sede di ufficio di Presidenza, abbiamo concordato un principio base: considerare globalmente le varie richieste, e al più presto ne sarà informato anche il relatore.

Al principio della globalità, si farà eccezione unicamente per quei casi in cui la necessità sia palese ed evidente, come è, appunto, quello di Paola, oggi al nostro esame.

Ci sono, poi, altri orientamenti e perplessità nella nostra Commissione, in attesa delle comunicazioni che il Ministro Reale ci farà, sul principio della riforma dei codici e sull'ordinamento giudiziario. È opportuno che questo incontro con il ministro avvenga al più presto, anche perché dalla discussione che ne seguirà potrà delinearsi un quadro più esatto della situazione ed allora saremo in grado di poterci meglio regolare, anche in relazione al momento dell'iscrizione all'ordine del giorno di certi provvedimenti. Resta aperto il problema della venuta in Commissione del Ministro Reale, il quale non so se potrà venire il 3 o il 5 di giugno. Certo, questo complica un po' le cose anche in relazione alla discussione del bilancio in Assemblea che, per la parte che ci concerne, si svolgerà il 4 giugno.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

MISASI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo è perfettamente d'accor-

do con i rilievi di carattere generale espressi dal deputato Breganze, ripresi dal deputato Guidi, sulla evidente necessità di esaminare tutta questa materia dei mutamenti delle circoscrizioni giudiziarie in una visione globale che tenga conto delle varie richieste, ma all'insegna di una coordinata politica degli uffici giudiziari. Questa necessità inalienabile probabilmente esprimo un parere personale, ma è inevitabile che lo esprima – va collegata anche alla previsione di sviluppo delle attività sociali di ogni genere di un determinato territorio e, quindi, è un discorso che non si può basare sul solo dato del carico degli affari attuali, ma va inserito, direi, nel contesto stesso della programmazione, sempre in un certo senso ed in certi limiti; così, pure, va inserito nel quadro più ampio dell'ordinamento giudiziario. Da questo punto di vista il Governo è perfettamente consapevole delle necessità; apprezza questi suggerimenti e credo di poter dire che, nei limiti delle sue possibilità, si muoverà in questo senso.

Per quanto riguarda, in particolare, questo provvedimento, tuttavia, il Governo si è determinato ad esprimere il suo assenso, anche in considerazione del fatto che era già maturata, nel Senato della Repubblica, una unanimità di consensi che trovava riscontro, fra l'altro, nell'unanimità di pareri - voglio riprendere, appunto, l'argomento introdotto dal relatore - manifestatisi nelle zone interessate; perché, a parte l'episodio della protesta degli avvocati, in realtà non vi sono organi provinciali o comunali rappresentativi che abbiano preso una posizione contrastante alla istituzione del tribunale in Paola: questo è significativo della capacità d'interpretazione che questi organi hanno degli interessi locali. Voglio sottolineare che nemmeno un consiglio comunale ha protestato; anzi, vi è il voto unanime del consiglio provinciale di Cosenza. Di fronte a questa situazione il Governo si è determinato ad esprimere parere favorevole.

A tranquillità, però, degli onorevoli componenti di questa Commissione, vorrei aggiungere che il tribunale di Cosenza, una volta istituito quello di Paola, rimarrà il più grosso tribunale della regione calabrese, perché avrà una popolazione di circa 350.000 abitanti (senza Paola), cioè una popolazione largamente superiore a quelle degli altri due tribunali più importanti: Catanzaro e Reggio Calabria.

Nella competenza del tribunale di Paola saranno inclusi 140.000 abitanti circa.

Vi sono, in Italia, sedi di tribunale con popolazione inferiore di numero. Il tribunale di Paola avrà giurisdizione su 33 comuni, di cui alcuni (e non sono pochi: almeno dieci), dislocati sull'alto territorio della provincia di Cosenza che distano enormemente da Cosenza, anche per la condizione della viabilità.

Vi è, poi, un discorso più ampio che potrebbe esser fatto: è il caso di ridurre i tribunali o di aumentarli? È il caso di sostituire ad una figura piramidale, qual'è quella attuale, una figura più trapezoidale? Ma questi sono discorsi di carattere generale.

Il Governo ha ritenuto di dover venire incontro a questa situazione di Paola, che era, ormai, venuta a maturazione, anche per rispondere alla vivissima attesa delle popolazioni interessate.

Per questi motivi, a nome del Governo, esprimo parere favorevole alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Propongo che sia scelto, come testo base per l'esame degli articoli la proposta di legge n. 1338 d'iniziativa del senatore Salerni ed altri.

Pongo in votazione questa proposta.

(E approvata).

Avverto, pertanto, che la proposta di legge n. 259 rimane al nostro esame come emendamento al testo. Comunque, prima di passare all'esame degli articoli vorrei, per chiarezza, ricapitolare brevemente gli emendamenti che sono stati presentati nel corso della discussione generale.

Innanzitutto, il deputato Breganze ha presentato un emendamento inteso a sostituire, nella prima riga dell'articolo 1, le parole: « È istituita in Paola la sede del tribunale... », con le parole: « È istituita in Paola una sede di tribunale... ».

Lo stesso deputato Breganze ha presentato un altro emendamento al medesimo articolo 1, con il quale chiede, che nella indicazione dei comuni e delle località, i nomi siano scritti per esteso.

MARTUSCELLI, *Relatore*. Questa è la mia prima legislatura e non ho molta pratca in fatto di emendamenti per cui esprimo il parere che non sia molto riguardoso per l'altro ramo del Parlamento fare rilievi di carattere formale, non aventi eccessivo valore sostanziale.

BREGANZE. Questi scrupoli l'altra Camera non li ha mai avuti! Ci hanno restituito delle proposte modificando le virgole!

PRESIDENTE. All'articolo 2, poi, allorché si parla della delega al Governo, il re-

latore Martuscelli propone di sostituire le parole: « Il Governo è delegato a determinare... », con le parole: « Il Governo è autorizzato a determinare... ».

MARTUSCELLI, Relatore. All'articolo 3, dove si dice: « Gli affari civili e penali pendenti avanti al tribunale di Cosenza alla data di inizio del funzionamento del tribunale di Paola ed appartenenti, per ragioni di competenza territoriale, alla giurisdizione... », io modificherei le ultime righe così: « ...ed appartenenti, per ragioni di territorio, alla competenza... », giacché si tratta di una questione di competenza.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« È istituita in Paola la sede del tribunale con la circoscrizione territoriale delle Preture di Aiello C., Amantea, Paola, Cetraro, Belvedere M., Scalea e Verbicaro ed avente giurisdizione sui seguenti comuni: Acquappesa, Aieta, Amantea, Belmonte C., Belvedere M., Bonifati, Buonvicino, Cetraro, Cleto, Diamante, Falconare Albanese, Fiumefreddo Bruzio, Fuscaldo, Grisolia, Guardia P., Lago, Longobardi, Maierà, Orsomarso, Paola, Papasidero, Praia, Sangineto, S. Lucido, S. Nicola Arcella, San Pietro in Amantea, S. Domenica Talao, Santa Maria, Scalea, Serra Aiello, Verbicaro, Tortora ed Aiello C ».

Il deputato Breganze ha proposto il seguente emendamento:

« All'articolo 1, sostituire le parole: la sede del, con le altre: la sede di un ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il deputato Breganze ha proposto il seguente emendamento:

« All'articolo 1, sostituire i nomi abbreviati dei comuni con i corrispettivi nomi scritti per esteso ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 1 rimane, pertanto, così formulato:

#### ART. 1.

È istituita in Paola la sede di un tribunale con la circoscrizione territoriale delle preture di Aiello Calabro, Amantea, Paola, Cetraro, Belvedere Marittimo, Scalea e Verbicaro ed avente giurisdizione sui seguenti comuni: Acquapesa, Aiello Calabro, Aieta, Amantea, Belmonte Calabro, Belvedere Marittimo, Bonifati, Buonvicino, Cetraro, Cleto, Diamante, Falconara Albanese, Fiumefreddo Bruzio, Fuscaldo, Grisolia, Guardia Piemontese, Lago, Longobardi, Maierà, Orsomarso, Paola, Papasidero, Praia, Sangineto, San Lucido, San Nicola Arcella, San Pietro in Amantea, San Domenica Talao, Santa Maria, Scalea, Serra Aiello, Verbicaro e Tortora.

Lo pongo in votazione nel suo complesso. (*E approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« Il Governo è delegato a determinare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'organico del personale del tribunale di Paola, rivedendo le piante organiche degli altri uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Catanzaro ed a stabilire la data di inizio del funzionamento del tribunale anzidetto ».

Il relatore Martuscelli ha presentato il seguente emendamento: « All'articolo 2, sostituire le parole: è delegato, con le altre: è autorizzato ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 2 rimane, pertanto, così formulato:

#### ART. 2.

Il Governo è autorizzato a determinare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'organico del personale del tribunale di Paola, rivedendo le piante organiche degli altri uffici giudiziari del distretto della Corte d'appello di Catanzaro ed a stabilire la data di inizio del tribunale anzidetto.

Lo pongo in votazione nel suo complesso. (È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

"Gli affari civili e penali pendenti avanti al tribunale di Cosenza alla data di inizio del funzionamento del tribunale di Paola ed appartenenti, per razioni di competenza territoriale, alla giurisdizione di quest'ultimo a sensi dell'articolo 1, sono d'ufficio devoluti alla cognizione di detto tribunale.

La disposizione non si applica alle cause civili già passate in decisione ed ai procedi-

menti penali nei quali sia già stato dichiarato aperto il dibattimento alla data sopra indicata».

Il relatore Martuscelli ha presentato il seguente emendamento:

"All'articolo 3, sostituire le parole: per ragioni di competenza territoriale, alla giurisdizione..., con le altre: per ragioni di territorio, alla competenza ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 3 rimane, pertanto, così formulato:

« Gli affari civili e penali pendenti avanti al tribunale di Cosenza alla data di inizio del funzionamento del tribunale di Paola ed appartenenti, per ragioni di territorio, alla competenza di quest'ultimo ai sensi dell'articolo 1, sono d'ufficio devoluti alla cognizione di detto tribunale.

La disposizione non si applica alle cause civili già passate in decisione ed ai procedimenti penali nei quali sia già stato dichiarato aperto il dibattimento alla data sopra indicata».

Lo pongo in votazione nel suo complesso. (È approvato).

Avverto che, in conseguenza dell'approvazione degli articoli della proposta di legge n. 1338, la proposta di legge n. 259 si intende assorbita e, pertanto, verrà cancellata dall'ordine del giorno.

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

## Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Senatori Salerni ed altri: « Istituzione del tribunale di Paola » (Approvata dal Senato) (1338):

Presenti e votanti		. 24
Maggioranza	٠	. 13
Voti favorevoli		24
Voti contrari .		0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amatucci, Bavetta, Berlinguer Mario, Bosisio, Bova, Breganze, Coccia, Crapsi, Dell'Andro, Fasoli, Galdo, Guerrini Giorgio, Guidi, Martini Maria Eletta, Martuscelli, Milia, Palazzolo, Pennacchini, Principe, Tripodi, Sforza, Sgarlata Marcello, Zappa, Zoboli.

La seduta termina alle 20.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. Antonio Maccanico

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI